



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0010190

del 07/08/2017



Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura

Ai Direttori di Sezione

Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca


Alla Segreteria della Presidenza

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 411/2017 del 17/07/2017 – Allegato Q al Verbale n. 08/2017 concernente: Accordo quadro tra INGV e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 411/2017

Allegato Q al Verbale n. 08/2017

Oggetto: Accordo quadro tra INGV e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo quadro tra INGV e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **TENUTO CONTO** dei pareri scientifici prodotti dai competenti Direttori di struttura e di sezione dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro tra INGV e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

ST PW



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 17/07/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.15 L. N. 214/1990
PER INSTAURARE UN RAPPORTO DI PARTENARIATO PUBBLICO**

TRA

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605 (C.F. 06838821004), rappresentato dal suo Presidente Prof. Carlo Doglioni, di seguito denominato "INGV"

E

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480), nella persona del Prof. Carlo Alberto Garzonio, domiciliato per la sua carica c/o il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira 4, che agisce non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento, nominato con Decreto 99397(542) dell'11 Luglio 2016 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominato "DST UNIFI".

VISTO CHE:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento interno del DST UNIFI, emanato con decreto rettorale n. 94 Prot. n. 8331/2013, all'art. 4 prevede che: *"Il Dipartimento promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza. Le discipline di propria competenza riguardano le Geoscienze nel loro complesso, comprendenti i seguenti settori e discipline: a. geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni; b. geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia, paleontologia; c. geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia; d. geofisica; e. pedologia. I settori interdisciplinari di propria competenza riguardano in particolare: a. l'evoluzione della Vita nel passato, del Sistema Terra e dei corpi planetari extra-terrestri; b. la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio geologico, ambientale, paesaggistico, culturale, artistico e architettonico e la valutazione della vulnerabilità del territorio; c. l'approvvigionamento e l'utilizzazione compatibile delle risorse idriche, minerarie ed energetiche; d. la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali ed antropici; e. la conservazione del suolo e delle sue funzioni ecologiche; f. l'interazione tra opere antropiche ed assetto geologico e del territorio"*;

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'INGV all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) "*....svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre*";
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) "*.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati*";
- l'INGV ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico e vulcanico; promuove la realizzazione e sviluppa sensoristica e apparecchiature per il monitoraggio di parametri chimico-fisici della Terra, anche per ricerche in ambienti estremi quali aree polari e sottomarine fino a profondità abissali;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'INGV collabora con Università e con enti di ricerca, nazionali e internazionali, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- il DST UNIFI e l'INGV possiedono all'interno della propria struttura le professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e ricerche inerenti lo studio della dinamica terrestre, dei processi vulcanici e sismici, nonché dei fenomeni ambientali e geologici di mutuo interesse, anche in relazione alla stima della loro pericolosità;
- il DST UNIFI e l'INGV hanno intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione, tramite l'apporto delle rispettive conoscenze e competenze, al fine di realizzare l'obiettivo d'interesse pubblico comune riguardante la conduzione di ricerche e lo sviluppo di metodologie atte a migliorare la conoscenza della dinamica terrestre, dei processi vulcanici e sismici, nonché dei fenomeni ambientali e geologici di mutuo interesse, anche in relazione alla loro pericolosità;
- il DST UNIFI e l'INGV hanno interesse a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici e didattici di comune interesse;
- la comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. 241/1990;

ST 

TUTTO CIO' PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Con il presente Accordo, il DST UNIFI e l'INGV concordano di instaurare un rapporto di partenariato pubblico, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per l'esecuzione in comune dei seguenti compiti di servizio pubblico: studi e ricerche, attività di formazione e didattica. Il DST UNIFI e l'INGV utilizzeranno le professionalità competenti presenti all'interno delle proprie strutture per svolgere congiuntamente studi e ricerche sperimentali e teoriche della dinamica dell'interno della Terra, delle eruzioni vulcaniche e della sismicità, nonché dei processi fisici e chimici che caratterizzano i fenomeni ambientali e geologici di mutuo interesse, anche in relazione alla stima della loro pericolosità.

ART. 2

L'articolazione del presente accordo riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nella legge 21/2/80 n. 28 nel D.P.R. 11/7/80 n. 382 e successive modificazioni e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato dall'Università ai sensi della legge del 9/5/89 n. 168.

I contraenti concorderanno le forme per i necessari adeguamenti del presente accordo, alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso dell'accordo stesso.

ART. 3

Scopo dell'accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il DST UNIFI e presso l'INGV per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione e didattica.

Per lo svolgimento di ciascun programma comune di didattica e ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

Con riferimento a ciascun programma saranno indicati i responsabili scientifici, le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.

ART. 4

ST EJ

Alle unità di personale dell'INGV in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, tale da qualificarle come esperti di alta qualificazione, potranno essere conferiti dal DST UNIFI, previa autorizzazione rilasciata dall'INGV, incarichi, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di studio dell'offerta formativa universitaria, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 240/2010 e nel rispetto delle norme regolamentari di Ateneo sulla specifica disciplina. Nel caso di attività svolte dal personale dell'INGV presso i corsi di dottorato di ricerca del DST UNIFI, il suddetto personale, ai sensi del *Regolamento di Ateneo della formazione alla ricerca: dottorato di ricerca e scuole dottorali*, potrà far parte dei Collegi dei docenti dei pertinenti corsi di dottorato.

ART. 5

Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

La proprietà intellettuale ed il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

Il DST UNIFI e l'INGV si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

ART. 6

Ai fini del presente accordo, le Parti potranno accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione. Potranno altresì essere attivati periodi di tirocinio per gli studenti secondo gli accordi vigenti in materia tra le parti.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

ART. 7

Il presente accordo ha la durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato mediante consenso scritto delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dal presente Accordo comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso rimangono validi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 8

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 9

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per il DST UNIFI
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Carlo Alberto Garzonio

Per l'INGV
Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni